

Determinazione del Dirigente del Servizio Urbanistica

Prot. n. 56/41775/2013

OGGETTO: COMUNE DI SETTIMO VITTONO - PROGETTO PRELIMINARE VARIANTE PARZIALE N. 1 AL P.R.G.I. – OSSERVAZIONI.

Il Dirigente del Servizio Urbanistica

visto il progetto preliminare della Variante Parziale al P.R.G.I., adottato dal Comune di Settimo Vittone con deliberazione del C.C. n. 28 del 13/08/2013 (*Prat. n. 057/2013*), trasmesso alla Provincia in data 12/09/2013 (pervenuto il 17/09/2013) ai sensi del comma 7 art. 17 della L.R. n. 56/77 come modificata dalla L.R. n. 3/2013 per la sua valutazione rispetto alle previsioni contenute nel Piano Territoriale di Coordinamento (PTC2);

preso atto dei motivi che hanno indotto l'Amministrazione Comunale ad adottare il Progetto Preliminare della Variante parziale al P.R.G.C. vigente, così come emergono dalla deliberazione C.C. n. 28 del 13/08/2013 di adozione;

rilevato che, nello specifico, il progetto preliminare di Variante parziale in oggetto, in oggetto, adottato con la deliberazione testè citata, prevede alcune modifiche cartografiche ed alle Norme Tecniche di Attuazione, ed in particolare propone:

- l'aggiornamento dello Strumento urbanistico vigente alle sopravvenute nuove disposizioni normative, con particolare riferimento al settore della somministrazione di alimenti e bevande, alla D.G.R. n. 85-1268 e s.m.i. dell'8/02/2010, intervenendo sulla destinazione d'uso commerciale, sulla possibilità di monetizzare le aree per servizi a servizio dei pubblici esercizi (con particolare riferimento ai parcheggi situati nelle zone di insediamento commerciale), sulla regolamentazione dei dehors;
- l'introduzione, al fine di incentivare la fruizione turistico-ricettiva del territorio, di disposizioni specifiche, negli insediamenti diffusi in ambiti rurali (dove, ad esempio, anche al fine di un riuso sostenibile del patrimonio edilizio esistente, si ritiene opportuno ammettere l'insediamento di funzioni ricettive e accessorie all'escursionismo quali rifugi alpini, bivacchi, punti di ristoro) e regolamentazione delle aree attrezzate per la sosta e il tempo libero;
- favorire il completamento dell'area produttiva prevista dal P.R.G. a Sud del Comune, nella Frazione di Montestrutto, mediante ricognizione dello stato attuativo del polo produttivo (con aggiornamento cartografico dei nuovi fabbricati realizzati), valutazione (validità temporale e

efficacia) delle strumentazioni urbanistiche esecutive che ne disciplinano l'attuazione, ridefinizione dei comparti, rivisitazione della normativa attuativa, razionalizzazione delle urbanizzazioni. Viene riconosciuta altresì la “*residenza per vigilanza e custodia di attività industriali, artigianali, terziarie, ricettive*” quale destinazione d'uso autonoma rispetto a quella residenziale pura;

- apportare alcune modifiche normative utili a migliorare l'operatività attuativa del P.R.G. cercando di risolvere problematiche di varia natura riscontrate dall'Amministrazione o evidenziate dalla cittadinanza. In particolare, vengono specificate le strutture pertinenziali (bassi fabbricati) con funzione di box auto e viene introdotto il concetto di autorimessa collettiva per favorire le riscontrate necessità di parcheggio privato e specificata la definizione di area pertinenziale, con relativo dettaglio circa le possibilità e modalità di utilizzo consentite;

- ripermutazione, sulle tavole di Piano, del vincolo paesaggistico relativo ai corsi d'acqua (art. 142, c. 2, del D.lgs. 42/04), escludendo le aree che alla data del 06/09/1985 erano delimitate dagli strumenti urbanistici come zone territoriali omogenee di tipo A;

- recepimento dei disposti dell'art. 3 della L.R. n. 4/09 per quanto riguarda la definizione di aree boschive, prescrivendo la necessità di verificare l'effettivo sviluppo della superficie a bosco in occasione di interventi edificatori o di trasformazione del suolo;

- correzioni di incoerenze, imprecisioni e refusi vari riscontrati negli elaborati di Piano, con particolare riferimento alle Norme di Attuazione (modifiche di tipo esclusivamente formale e del tutto prive di contenuti sostanziali);

L'Atto deliberativo d'adozione verifica il rispetto dei parametri di cui al quinto comma dell'articolo 17 L.R. n. 56/77 come modificato dalla recente L.R. n. 3/2013 (riportati sinteticamente e carenti della totalità di contenuti relativamente ad alcuni punti), dichiara l'esclusione dal processo di Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.) ai sensi della L.R. n. 56/77 come modificato dalla recente L.R. n. 3/2013 e prende atto che l'Organo Tecnico Comunale, con verbale dell'11/04/2013 ha espresso il proprio “*parere tecnico di non assoggettabilità alla V.A.S.*”. La documentazione di Variante allega la “*Verifica di compatibilità acustica*” con il Piano di Classificazione Acustica, ai sensi della L.R. n. 52/2000 art. 5 comma 4;

dato atto che la Provincia:

- può esprimere osservazioni e proposte sui contenuti della Variante medesima, ai sensi del comma 7 dell'art. 17 della L. R. n. 56/77, così come modificato dalla L.R. n. 3/2013, in quanto soggetto portatore di interessi diffusi;

- svolge, ai sensi dell'art. 20 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 18/08/2000 n. 267, compiti di coordinamento dell'attività urbanistica dei comuni e pertanto risulta legittimata alla presentazione di osservazioni e proposte;

atteso che la competenza all'adozione del presente provvedimento spetta al Dirigente ai sensi dell'articolo 107 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs 18/08/2000 n. 267 e dell'articolo 35, comma 2 dello Statuto provinciale e dell'art. 5 del vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.

visti gli artt. 41 e 44 dello Statuto;

DETERMINA

1. **di formulare**, in merito al Progetto Preliminare della Variante Parziale al P.R.G.C. (ai sensi del comma 7, art. 17 L.R. n. 56/77), adottato dal Comune di Settimo Vittone con deliberazione C.C. n. 28 del 13/08/2013, le seguenti osservazioni:
 - a) la Relazione illustrativa specifica che la definizione progettuale della rotatoria, già prevista dal Piano vigente, ma diversamente specificata dalla presente Variante, è effettuata sulla base dello studio di fattibilità redatto dalla Provincia. Si rimanda, quindi, alla D.G.P. n. 156 – 4979/2012 del 28 febbraio 2012 ad oggetto “S.S.26 Strada Statale 26 della Valle d’Aosta – Rotatoria di regolazione del traffico in prossimità della Frazione Montestrutto all’accesso dell’area industriale in comune di Settimo Vittone. Approvazione studio di fattibilità” ed ai suoi allegati, oltrechè al competente Servizio Progettazione ed Esecuzione Interventi Viabilità della Provincia. Si suggerisce, inoltre, all’Amministrazione Comunale, l’opportunità di integrare la normativa di Piano, con la seguente prescrizione: *“il tracciato viario, pedonale e veicolare in progetto, può subire variazioni in sede di progettazione esecutiva senza che queste modifiche comportino Variante al P.R.G.C., purché tali variazioni avvengano all’interno dell’area delimitata dalle fasce di rispetto indicate dal Piano o dagli Strumenti Urbanistici Esecutivi; analogamente i tracciati viari esistenti possono essere adeguati al Nuovo Codice della Strada (D. Lgs. 285 del 30 aprile 1992) e Regolamento di Esecuzione (D.P.R. 495 del 16 dicembre 1992). In caso di variazione del tracciato, le fasce di rispetto riportate in cartografia, si intendono modificate in misura corrispondente; le aree destinate alla viabilità e non utilizzate, a norma del precedente comma, in sede esecutiva, potranno non essere acquisite: in tal caso assumono la destinazione e le caratteristiche di intervento proprio delle aree contigue non destinate alla viabilità”*;
 - b) la deliberazione di adozione riporta che *“la variante...riguarda previsioni insediative all’interno del nucleo edificato e dotate di opere di urbanizzazione primaria”*. Si suggerisce di rivedere tale enunciazione, alla luce delle modifiche illustrate e di quanto riportato nella Relazione di Variante (pag. 26);
 - c) in merito all’esclusione della Variante dalla V.A.S., il comma 11 dell’art. 17 della L.R. n. 56/77 così come modificata dalla L.R. n. 3/2013, prevede che *“nei casi di esclusione di cui al comma 9, la deliberazione di adozione della variante contiene la puntuale elencazione delle condizioni per cui la variante è esclusa dal processo di valutazione”*. Si suggerisce pertanto di integrare quanto già asserito nella Deliberazione di adozione, con una *“puntuale elencazione”* delle condizioni di esclusione dalla V.A.S. così come dettagliate al comma 9 art. 17 della L.R. n. 56/77 modificata dalla L.R. n. 3/2013;
 - d) il comma 7 art. 17 della L.R. n. 56/77, come modificato dalla nuova Legge Regionale,

- riporta che: *“la deliberazione di adozione della variante parziale contiene la puntuale elencazione delle condizioni per cui la variante è classificata come parziale...”*. Si consiglia, di verificare le condizioni di parzialità riportate nella Delibera di adozione della Variante, integrandole con la totalità dei contenuti della citata L.R., ad esempio per quanto attiene le *“norme di tutela”* afferenti gli ambiti individuati ai sensi dell’art. 24 o in merito alle aree *“caratterizzate da dissesto attivo”*;
- e) in merito alla verifica di compatibilità acustica allegata ed in particolare alla conclusione di apportare alcune modifiche al P.C.A. vigente, si ricorda il comma 6 bis dell’articolo 7 della legge regionale 20 ottobre 2000, n. 52 recentemente introdotto dalla L.R. n. 3/2013 ai sensi del quale: *“la modifica o revisione della classificazione acustica, ove attuata in sede di predisposizione o modifica degli strumenti urbanistici secondo le procedure di cui alla legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela ed uso del suolo), è svolta contestualmente a tali procedure.”*;
- f) in merito alle attività produttive *“a rischio di incidente rilevante”* citate in Deliberazione, si suggerisce di riportare, da un lato, l’esclusione della presenza di tali stabilimenti sul territorio comunale consultando l’elenco regionale aggiornato, disponibile sul sito www.regione.piemonte.it/ambiente/siar/registro.htm e, dall’altro, di escludere la presenza di vincoli derivanti da tali attività produttive, così come definiti dalla Variante *“Seveso”* al PTC approvata con D.C.R. n. 23-4501 del 12/10/2010, la quale utilizza, per la definizione delle Aree di *“Esclusione”* ed *“Osservazione”* le *“Linee guida”* regionali, approvate con D.G.R. n. 17-377 del 26/07/2010. Si verifichi anche il riferimento alla D.G.R. n. 20-13359 del 22/02/2010 citata in Deliberazione, in quanto revocata con D.G.R. n. 31-286 del 05/07/2010;
- g) in riferimento alla fascia di Tutela e salvaguardia delle acque pubbliche (150 m), ai sensi del D.Lgs n. 42/2004, in alternativa alla riduzione grafica dell’ambito tutelato, le Norme di Piano potrebbero rimandare all’Atto pubblico di approvazione della perimetrazione di cui all’art. 142 comma 2 p.to a) del D.lgs citato, consultabile in occasione di eventuali interventi edilizi. Si suggerisce, inoltre, di verificare il riferimento riportato sulla Relazione in merito alla data della perimetrazione, con quanto riportato sul testo normativo (art. 142 comma 2 lettera a) e di appurare inoltre il comma dell’art. 142 citato nel Verbale di esclusione dalla V.A.S. da parte dell’Organo Tecnico, il quale parrebbe riportare il n. 3 in vece del n. 2;
- h) in merito alla modifica dell’art. 19 *“Aree boschive”* delle N.T.A., valuti l’Amministrazione l’opportunità di un ripristino dello stato dei luoghi alla cessata attività da parte dei soggetti privati attuatori (sottoscrittori di convenzioni, o atti di impegno con il Comune). In merito a tali ambiti tutelati, si rimanda comunque all’art. 26 delle N.d.A del PTC2 e alla normativa specifica regionale (L.R. n. 4/2009);
- i) si suggerisce di verificare se le modifiche proposte alle Norme Tecniche di Attuazione di P.R.G., in particolare per quanto attiene l’art. 23 *“Insediamenti diffusi in ambiti rurali”*, possano in qualche modo *“modificare”* le *“norme di tutela e salvaguardia”* afferenti ad *“ambiti individuati ai sensi dell’art. 24 ”* della L.R. n. 56/77, in quanto le Varianti, per essere considerate parziali *“non modificano gli ambiti individuati ai sensi dell’articolo 24,*

nonché le norme di tutela e salvaguardia ad essi afferenti” (art. 17 comma 5 p.to h della citata L.U.R. così come modificata dalla L.R. n. 3/2013). Tale aspetto dovrà peraltro essere specificato nella Deliberazione di approvazione (vedasi punto specifico in merito);

- j) in merito all'intenzione di "accantonare" temporaneamente superfici di aree produttive, si evidenzia che la L.R. n. 56/77 e s.m.i. prevede la possibilità, per gli ambiti produttivi, di aumentare le previsioni del P.R.G. incrementando le superfici territoriali o gli indici di edificabilità nella misura variabile dal 3 al 6%, mentre nulla dice in merito alla possibilità di sospendere le superfici per una futura e meditata ricollocazione. Inoltre, tale rilocalizzazione potrebbe determinare la scelta di un diverso indice territoriale e di un nuovo rapporto di copertura, ridefinendo un ambito produttivo con potenzialità edificatorie discordanti rispetto a quelle del Piano approvato dalla Regione Piemonte; si ricorda, infatti, che gli incrementi degli ambiti produttivi, possono avvenire anche aumentando il solo l'indice di edificabilità (lettera f), comma 5 art. 17 della L.R. 56/77 e s.m.i.);
- k) si consiglia di accertare le superfici delle aree produttive indicate in variazione nella Relazione, capitolo 6, verificando che i conteggi riportino la decurtazione di una porzione di terreno lungo la viabilità ovest relativamente all'ambito "IP 1.5" e l'annessione dell'ex ambito adibito a Servizi pubblici "pp3" all'area "IP 1.2". Si suggerisce inoltre di recepire i lievi aggiustamenti relativi all'eliminazione della rotonda;
- l) in merito al riconoscimento della "residenza per vigilanza e custodia di attività industriali, artigianali terziarie e ricettive", si suggerisce di valutare il mantenimento dell'uso residenziale al contesto produttivo in atto;

2. **di dare atto** che, con specifico provvedimento della Giunta Provinciale, viene dichiarata la compatibilità della Variante in oggetto con il Piano Territoriale di Coordinamento, ai sensi del comma 7, art. 17 L.R. n. 56/77 e s.m.i.;
3. **di trasmettere** al Comune di Settimo Vittone la presente determinazione per i successivi provvedimenti di competenza.

Torino, 23/10/2013

Il Dirigente
(Arch. Gianfranco Fiora)
F.to in originale